



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 104 del 29/04/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 394:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309298 C U n 197 A FIGC - modalit di presentazione delle candidature a Presidente Federale e Consigliere Federale.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309298_C_U_n_197_A_FIGC_-_modalit_di_presentazione_delle_candidature_a_Presidente_Federale_e_Consigliere_Federale.pdf)

- C.U. n. 395:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309339 C U n 198 A FIGC - modifica artt 31 32 39 96 99 100 101 103 113 e 114 delle N O I F .pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309339_C_U_n_198_A_FIGC_-_modifica_artt_31_32_39_96_99_100_101_103_113_e_114_delle_NOIF.pdf)

- C.U. n. 396:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309364 C U n 199 A FIGC - modifica art 30 del Regolamento LND.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309364_C_U_n_199_A_FIGC_-_modifica_art_30_del_Regolamento_LND.pdf)

- C.U. n. 397:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309393 C U n 200 A FIGC - decadenza di alcuni Delegati Assembleari in rappresentanza della L N D .pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309393_C_U_n_200_A_FIGC_-_decadenza_di_alcuni_Delegati_Assembleari_in_rappresentanza_della_L_N_D_.pdf)

- C.U. n. 399:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309770 C U n 202 A F I G C - Deroga LND art 72 NOIF - maglie da gioco s s 2026 2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777309770_C_U_n_202_A_F_I_G_C_-_Deroga_LND_art_72_NOIF_-_maglie_da_gioco_s_s_2026_2027.pdf)

- C.U. n. 400:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311106 C U n 203 A FIGC - Deroga Regola 3 del Giucoco del Calcio - numero riserve distinta di gara competizioni LND 2026-2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311106_C_U_n_203_A_FIGC_-_Deroga_Regola_3_del_Giucoco_del_Calcio_-_numero_riserve_distinta_di_gara_competizioni_LND_2026-2027.pdf)

- C.U. n. 401:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311146 C U n 204 A FIGC - sostituzione aggiuntiva nei tempi supplementari nelle competizioni di calcio a 1 1 LND 2026-2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311146_C_U_n_204_A_FIGC_-_sostituzione_aggiuntiva_nei_tempi_supplementari_nelle_competizioni_di_calcio_a_1_1_LND_2026-2027.pdf)

- C.U. n. 402:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311183 C U n 205 A FIGC - deroga LND agli artt 31 e 32 delle N O I F s s 2026-2027.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311183_C_U_n_205_A_FIGC_-_deroga_LND_agli_artt_31_e_32_delle_NOIF_s_s_2026-2027.pdf)

- C.U. n. 403:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311244 C U n 206 A FIGC - Deroga Funzioni Arbitrali e Norme attuative Dirigente - Arbitro s s 26-27.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777311244_C_U_n_206_A_FIGC_-_Deroga_Funzioni_Arbitrali_e_Norme_attuative_Dirigente_-_Arbitro_s_s_26-27.pdf)

- C.U. n. 404:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777361313_CAMPIONATO JUNIORES DILLETTANTI 2025 2026 - FASE NAZIONALE - PROGRAMMA GARE PRIMA FASE.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777361313_CAMPIONATO_JUNIORES_DILLETTANTI_2025_2026_-_FASE_NAZIONALE_-_PROGRAMMA_GARE_PRIMA_FASE.pdf)

- C.U. n. 405:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777447634_CU_DAL N 4 63 AA AL N 470 AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777447634_CU_DAL_N_4_63_AA_AL_N_470_AA_FIGC_-_PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE.pdf)

- Circolare n. 39:

[https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777279021_CIRCOLARE N 12 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND.pdf](https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/1777279021_CIRCOLARE_N_12_2026_CENTRO_STUDI_TRIBUTARI_LND.pdf)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

** CALCIO A 11 **

ECCELLENZA

3.1 PLAY OFF - PROGRAMMA GARE

Finale

ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	SANTARCANGIOLESE	COMUNALE	OPPIDO LUCANO	03/05/26	16:30
--------------------------	------------------	----------	---------------	----------	-------

3.2 PLAY OUT - PROGRAMMA GARE

Finale

TRICARICO POZZO DI SICAR	ATLETICO MONTALBANO	COMUNALE	TRICARICO	03/05/26	16:30
--------------------------	---------------------	----------	-----------	----------	-------

PROMOZIONE

3.3 PLAY OFF - PROGRAMMA GARE

Finale

PIETRAGALLA	MARMO PLATANO	SAN LEONARDO	PIETRAGALLA	03/05/26	16:30
-------------	---------------	--------------	-------------	----------	-------

3.4 PLAY OUT - PROGRAMMA GARE

Secondo Turno

COMPENSORIO BRADANICO	MOLITERNO	COMUNALE	ACERENZA	03/05/26	16:30
-----------------------	-----------	----------	----------	----------	-------

Finale

LIBERTAS MONTECAGLIOSO	BALVANO	COMUNALE	MONTECAGLIOSO	03/05/26	16:30
------------------------	---------	----------	---------------	----------	-------

COPPA REGIONALE UNDER 15

3.5 VARIAZIONI GARE

GARA PGS D.B. DOMENICO LORUSSO - A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO del 02.05.2026

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che, a seguito della concomitanza con altra gara di categoria superiore, l'incontro sopra indicato

sarà disputato sabato 02.05.2026 alle **ore 15.30** sul campo Principe di Piemonte di Potenza (cfr. C.U. n. 103 del 24.04.2026).

GARA SANTAMARIA POTENZA - SPORTING MARCONIA del 03.05.2026

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata sarà disputata **sabato 02.05.2026** alle **ore 15.30** sul Federale "U. Di Pasca" di Potenza in assenza di pubblico.

** CALCIO A 5 **

UNDER 19

3.6 VARIAZIONE GARA

GARA ROTONDELLA CALCIO 24 - SENISE del 02.05.2026

A seguito di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, la gara sopra indicata sarà disputata sabato 02.05.2026 alle ore 17.00 presso il **Palasport Santa Maria di Ferrandina**.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: PLAY OFF ECCELLENZA

DATA	GIORNATA				
25/04/26	1/A	CALCIO SAN CATALDO	SANTARCANGIOLESE	0 - 1	
26/04/26	1/A	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	AVIGLIANO CALCIO PZ	2 - 2	(D.T.S)

CAMPIONATO: PLAY OUT ECCELLENZA

DATA	GIORNATA				
26/04/26	1/A	TRICARICO POZZO DI SICAR	POLICORO CALCIO & ACADEMY	0 - 1	

CAMPIONATO: PLAY OFF PROMOZIONE

DATA	GIORNATA				
26/04/26	1/A	CORLETO PERTICARA	MARMO PLATANO	0 - 1	
		PIETRAGALLA	A.S.D. VIRTUS GENZANO	2 - 0	

CAMPIONATO: PLAY OUT PROMOZIONE

DATA	GIORNATA				
26/04/26	1/A	BALVANO	COMPENSORIO BRADANICO	2 - 0	(D.T.S)

CAMPIONATO: ECCELLENZA FEMMINILE

DATA	GIORNATA				
26/04/26	5/R	ATLETICO AVIGLIANO	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>
		SEVENTEEN POTENZA	MARMO PLATANO	17 - 1	
		VULTUR WOMAN	A.S.D. ATLETICO MATERA	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato

dal sostituto Giudice Sportivo avv. Vincenzo Margiotta, nella seduta del 29/04/2026, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - PLAY OFF

GARA DEL 25/04/2026

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DETTORI FRANCESCO	(CALCIO SAN CATALDO)
MARIANO VITO ANTONIO	(CALCIO SAN CATALDO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BUCHICCHIO PAOLO	(CALCIO SAN CATALDO)
SAMBATARO VITTORIO	(CALCIO SAN CATALDO)
PENTIMONE RAFFAELE	(SANTARCANGIOLESE)
SECK MOUSSA	(SANTARCANGIOLESE)

GARA DEL 26/04/2026

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/05/2026

VACCARO RUBEN	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
---------------	-----------------------

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE FELICE SEVENO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
------------------	-----------------------

Segnalazione AA n.1.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERTEA AGUSTIN ALEJAND	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
------------------------	-----------------------

A gioco in svolgimento, si rendeva responsabile di un grave fallo di gioco intervenendo su un calciatore avversario, venendo espulso. Prima di abbandonare il terreno di gioco, si dirigeva verso il D.G. proferendo espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEDINA PABLO EMANUEL	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
----------------------	-----------------------

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMPOLONGO MAURICIO	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
LAGRECA TOMMASO	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
POSSIDENTE DAVIDE	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
BIFFARO MICHELE	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
CALABRESE CLAUDIO GAETANO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
POLICETTI GIUSEPPE	(AVIGLIANO CALCIO PZ)

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - PLAY OUT**GARA DEL 26/04/2026**• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 06/05/2026**

TRUPO DAVIDE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
MINICHINO ANGELO	(TRICARICO POZZO DI SICAR)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

CARLUCCIO SIMONE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
IGLESIAS PEREZ JESUS	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
LUVUMBU OLIVEIRA TSHOMBA	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
SORIA LEONEL ARIAN	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
BACA FRANCISCO	(TRICARICO POZZO DI SICAR)
SIGNORELLI GIOELE	(TRICARICO POZZO DI SICAR)
STEENMAN SAM ISMAEL	(TRICARICO POZZO DI SICAR)

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE - PLAY OFF**GARA DEL 26/04/2026**• **SOCIETA'****CORLETO PERTICARA - AMMENDA EURO 250**

A fine gara, persona non in distinta ma riconducibile alla società di casa, scavalcava la recinzione di ferro ed entrava sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso. Lo stesso, rincorreva il D.G. fino a raggiungerlo e, ponendogli entrambe le mani sul petto, lo strattonava fino a strappargli la divisa, tentando inoltre di sferrargli uno schiaffo, senza riuscirci poiché il D.G. indietreggiando, riusciva ad evitarlo. Pochi istanti dopo veniva allontanato da alcuni tesserati della società ospitante e dal Commissario di campo LND presente, ma ugualmente, pochi minuti dopo, si dirigeva verso l'AA n.2 con fare minaccioso rivolgendogli frasi gravemente minacciose. La persona, veniva identificata dai Carabinieri presenti, quale dirigente non in distinta della società ospitante, il quale, mentre la terna abbandonava l'impianto sportivo scortata dai Carabinieri, reiterava le minacce. Segnalazione AA n.2. e da rapporto del Commissario di campo.

• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2026**

GENOVESE ANTHONY	(CORLETO PERTICARA)
------------------	---------------------

A fine gara scavalcava la recinzione di ferro ed entrava sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso rincorrendo il D.G. fino a raggiungerlo e ponendogli entrambe le mani sul petto lo strattonava fino a strappargli la divisa, tentando inoltre di sferrargli uno schiaffo, senza riuscirci poiché il DG indietreggiando, riusciva ad evitarlo. Pochi istanti dopo si dirigeva verso l'AA n.2 con fare minaccioso rivolgendogli frasi gravemente minacciose e, mentre la terna abbandonava l'impianto sportivo scortata dai Carabinieri, reiterava le minacce. Articolo 36 comma 2 lettera b) CGS.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 06/05/2026

AMBROSIO GIUSEPPE	(CORLETO PERTICARA)
-------------------	---------------------

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRUMO FRANCESCO	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
LO ZITO GIOVANNI	(CORLETO PERTICARA)
MUCCI MATEO VALENTIN	(CORLETO PERTICARA)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOCE SALVATORE	(CORLETO PERTICARA)
----------------	---------------------

A fine gara, con fare minaccioso, aggrediva verbalmente il D.G. sottraendogli il cartellino rosso, che gli era stato esibito, accartocciandolo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI ROMA DANILÒ	(CORLETO PERTICARA)
----------------	---------------------

A fine gara con fare minaccioso e provocatorio aggrediva verbalmente il D.G.

NERILUS FACANDO	(CORLETO PERTICARA)
-----------------	---------------------

A fine gara con fare minaccioso insultava ed aggrediva verbalmente il D.G. applaudendolo.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LEONETTI ALESSANDRO	(A.S.D. VIRTUS GENZANO)
CALANDRIELLO EGIDIO	(CORLETO PERTICARA)
CASACCIO GIAN	(CORLETO PERTICARA)
CHKOUR HICHAM	(CORLETO PERTICARA)
D ORDIA EMANUELE	(CORLETO PERTICARA)
MILOCCO MARTIN ALEJANDR	(CORLETO PERTICARA)
CARDONE MAURO	(MARMO PLATANO)
GIUSEFFI ANDREA TOMAS	(MARMO PLATANO)
LA LICATA GIOVANNI	(MARMO PLATANO)
LAZIC DEJAN	(PIETRAGALLA)

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE - PLAY OUT
GARA DEL 26/04/2026

- **DIRIGENTI**

SQUALIFICA FINO AL 06/05/2026

MORRONE MAURIZIO	(BALVANO)
------------------	-----------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ASTUDILLO MARIANO GABRIEL	(COMPENSORIO BRADANICO)
---------------------------	-------------------------

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCHIAVONE ANDREA DONATO	(COMPENSORIO BRADANICO)
-------------------------	-------------------------

Rivolgeva al D.G. parole offensive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA RAGIONE DOMENICO	(BALVANO)
BATTAGLINO ROCCO	(COMPENSORIO BRADANICO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ABDUL KARIM SALIU	(BALVANO)
CORBISIERO ANTONIO	(BALVANO)
DE MARINIS VITO	(COMPENSORIO BRADANICO)
MUSCILLO CANIO	(COMPENSORIO BRADANICO)
STIGLIANI DOMENICO	(COMPENSORIO BRADANICO)

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE
GARE DEL 26/04/2026

- **SOCIETA'**

GARA ATLETICO AVIGLIANO - POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **POLISPORTIVA SSD VALDAGRI** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **POLISPORTIVA SSD VALDAGRI**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- **di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;**
- **di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;**
- **di comminarle l'ammenda di € 200,00 quale prima rinuncia applicata in misura doppia in quanto verificatasi quando mancano tre giornate o meno alla conclusione del Campionato come da C.U. CR Basilicata n. 3 del 04.07.2025;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA VULTUR WOMAN - A.S.D. ATLETICO MATERA
Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **ATLETICO MATERA** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **ATLETICO MATERA**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- **di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;**
- **di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;**
- **di comminarle l'ammenda di € 200,00 quale prima rinuncia applicata in misura doppia in quanto verificatasi quando mancano tre giornate o meno alla conclusione del Campionato come da C.U. CR Basilicata n. 3 del 04.07.2025;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATRICI NON ESPULSE**

AMMONIZIONE (I INFR)

GREGORIO FRANCESCA	(MARMO PLATANO)
--------------------	-----------------

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. - DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA - N. 80 DEL 17/04/2026

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - ha deliberato quanto segue.

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. VIGGIANO** avverso la delibera del **GIUDICE SPORTIVO**, pubblicata su **C.U. - DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA - N. 80 DEL 17/04/2026**, con cui venivano prese le seguenti **decisioni**: **1. non omologare il risultato conseguito sul campo Progress Villa d'Agri - A.S.D. Viggiano (1-3 al momento della sospensione); 2. disporre, in altra data, la ripetizione integrale della gara a porte chiuse, demandando alla Delegazione Provinciale di Potenza la fissazione della data, dell'orario e del campo di gioco;**

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO)** e **comma 3 (RECLAMO) C.G.S.** nonché del **C.U. n. 155/A FIGC del 05 febbraio 2026 (abbreviazione dei termini)** di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D. F. PROGRESS VILLA D'AGRI** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del 20 APRILE 2026, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. VIGGIANO**, rappresentata dal **Presidente**, sig. **Antonio Garramone**, dal **Responsabile del Settore Giovanile**, sig. **Michele Garramone** nonché dall'**Avv. Angelo Esposito** - giusta procura conferita in udienza - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, **ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**- in presenza del genitore esercente la responsabilità genitoriale - all'audizione del **D.G.**, sig. **Antonio Conte**, collegato in videoconferenza, assistito ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A.**, sig. **Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità", atteso che i rapporti degli Ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (**ex art. 61, comma 1, C.G.S.**);

Acclarato che, al 20° minuto del secondo tempo, in coincidenza con la segnatura della rete del 3-1 in favore della società ospite A.S.D. Viggiano, veniva lanciato dagli spalti un petardo che esplodeva, con forte intensità, nelle immediate vicinanze del **calciatore n. 11** della società **F. Progress Villa d'Agri**, il quale cadeva al suolo visibilmente stordito, pur rimanendo cosciente;

Accertato come la **Società reclamante** abbia chiesto, mediante il proposto reclamo, di **reformare la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 80 del 17/04/2026 ed infliggere alla società F. Progress Villa d'Agri in riferimento alla gara in**

oggetto la sconfitta con il punteggio di 0-3, e l'adozione di ogni altro consequenziale provvedimento come da regolamento;

Valutato come, a sostegno del proprio **reclamo**, la **Società ricorrente** abbia evidenziato che, a seguito dell'esplosione di un petardo, avvenuta nell'area tra la tribuna e il terreno di gioco (campo per destinazione), il **D.G.** aveva temporaneamente sospeso l'incontro e, dopo circa 20 minuti, sinceratosi delle condizioni del calciatore del **Villa D'Agri** rimasto stordito, qualificando sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, convocato i **Capitani** delle due **squadre** al fine di verificare la loro volontà di riprendere il gioco;

Accertato come, acquista la disponibilità del **Viggiano** alla continuazione della partita e la contrarietà del **Villa d'Agri**, l'Arbitro, emesso il triplice fischio, avesse decretato la fine dell'incontro;

Valutato, ulteriormente, come il ricorrente **Sodalizio**, a fronte del rifiuto opposto da parte del **Villa D'Agri** alla prosecuzione dell'incontro, abbia eccepito la violazione dell'**art. 53** delle **N.O.I.F. (Rinuncia alla gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato)** che testualmente recita: 1. *Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.* 2. *La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o far rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S.;*

Valutato quanto dal **D.G.** riportato nel proprio **Referto** e nell'allegato **Supplemento**, per cui: "dopo aver superato lo spavento iniziale e accertatomi che il ragazzo stava bene ho chiamato i capitani di entrambe le squadre e gli ho chiesto se volevamo proseguire la gara, a quel punto il capitano della società **Viggiano** voleva continuare l'incontro mentre il capitano e anche un dirigente che nel frattempo si era avvicinato della società **Progress Villa d'Agri** decidevano di non continuare l'incontro. A mio avviso c'erano le condizioni per proseguire la gara";

Considerato come il **D.G.**, confermando quanto già riportato nel proprio **Rapporto di Gara** e nel relativo **Supplemento**, abbia, in sede di interpello, aggiunto la circostanza afferente il visibile e percepibile stato di agitazione e scuotimento dei calciatori del **Villa D'Agri** e la loro comprensibile preoccupazione per le condizioni di salute del compagno di squadra "investito" dall'esplosione del petardo, il quale, prontamente soccorso, veniva successivamente accompagnato in Ospedale per accertamenti;

Osservato, nondimeno, come il **D.G.** abbia, in corso di seduta, verbalmente asserito, in ragione dello stato di confusione conseguente all'esplosione del petardo, l'impossibilità da parte del **calciatore n. 11** del **Villa d'Agri** di riprendere il gioco, che lo inducevano alla convocazione dei due **Capitani** per le opportune verifiche di campo;

Rilevato come il **D.G.** abbia ulteriormente precisato di non aver potuto individuare chi avesse lanciato il petardo dagli spalti, ove erano presenti, senza essere separati, sostenitori di entrambe le compagini, in quanto intento a dirigere la partita, valida (va precisato) per il **Campionato Under 15**;

Ritenuto, pertanto, come i fatti dedotti in reclamo risultino documentalmente provati dal referto dell'Arbitro (in sede di audizione confermato), cui aggiungere l'impossibilità da parte del **calciatore n. 11** del **Villa d'Agri** di riprendere il gioco nonché la condizione emotiva dei giovani calciatori del **Villa d'Agri** a seguito dell'incidente, così come evincibile dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione, elementi tutti che assumono forza fidefacente in ordine agli eventi ivi indicati;

Considerato, nondimeno, come la rinuncia alla prosecuzione della gara debba dirsi certamente correlata all'esplosione del petardo avvenuta nelle vicinanze di un loro compagno mentre la partita era in corso di svolgimento, che spaventava e agitava i giovanissimi (minorenni) calciatori del **Villa d'Agri**, generando in loro uno stato d'animo incompatibile con il sereno svolgimento di una gara del campionato giovanile;

Valutato, a motivo di tanto, come, nel caso di specie, la volontà da parte dei tesserati del **Villa d'Agri** di non proseguire la partita debba ritenersi essere stata esclusivamente assunta quale conseguenza di un riconoscibile turbamento psicologico dovuto allo scoppio del petardo che stordiva il loro compagno di squadra;

Rilevato, ancora, come sulla base di consolidato orientamento nomofilattico in tema, *il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla **Carta Olimpica**, è compreso tra le regole generali dell'ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento nell'ambito dell'ordinamento.* Pertanto, in virtù di tale principio, non possono essere lasciate a situazioni estranee alla sana e leale competizione sportiva le determinazioni delle classifiche in vicende come quelle in esame, le quali, invece, debbono essere unicamente rimesse al campo di gioco (cfr. **Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, Decisione n. 34/2025 del 13 maggio 2025**);

Considerato come l'**art. 10 C.G.S. comma 5, lett. c)** che così recita "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a)....(omissis); b) ...(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare" possa dirsi attagliabile alla vicenda in esame già, peraltro, scrutinata dal **Giudice Sportivo** con condivisibile motivazione;

Ritenuto, in conclusione, come, in forza delle sopra rappresentate motivazioni e maggiormente della minore età degli atleti e della conseguente necessità di prestare una più peculiare attenzione alle loro condizioni emotive, le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte non possano trovare accoglimento.

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in merito al ricorso proposto dalla società **A.S.D. VIGGIANO** avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su **C.U. n. 80 del 17/04/2026 - Delegazione Provinciale di Potenza**

- **rigetta** il ricorso dalla società **A.S.D. VIGGIANO** proposto avverso la decisione dal **G.S.** assunta e riportata nel **C.U. n. 80 del 17/04/2026 - Delegazione Provinciale di Potenza**;
- **dispone** incamerarsi la tassa reclamo;

- **manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 29/04/2026

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)